

D. Lgs. 219/2023: istanza di autotutela da indirizzare alla DP competente territorialmente

di **Gianfranco Antico**

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: accertamento e nuovo concordato biennale

Scopri di più

Le modifiche recate dal **D.Lgs. 219/2023** all'istituto dell'autotutela ne hanno cambiato radicalmente il volto. In pratica, il legislatore delegato ha previsto un **doppio binario**:

- da una parte, l'autotutela **obbligatoria** disciplinata dall'[articolo 10-quater, comma 1, L. 212/2000](#), esercitabile - **a tempo** - nei casi di **manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione** espressamente previsti:
 - **errore di persona**;
 - **errore di calcolo**;
 - **errore sull'individuazione del tributo**;
 - **errore materiale del contribuente** facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria;
 - **errore sul presupposto d'imposta**;
 - mancata considerazione di **pagamenti d'imposta** regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione successivamente **sanata non oltre i termini** ove previsti a pena di decadenza;
- dall'altra parte, l'autotutela **facoltativa**, normata dall'[articolo 10-quinquies, L. 212/2000](#) (casi *aperti*, in presenza di una generale illegittimità o infondatezza dell'atto o dell'imposizione).

Per entrambe le ipotesi, viene circoscritto l'ambito della **responsabilità contabile dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria**, con riguardo alle valutazioni assunte, alle sole **ipotesi di dolo**.

In questo nuovo quadro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023 (**18.1.2024**), è **abrogato integralmente il D.M. 37/1997**, ovvero il regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria.

Ricordiamo che l'articolo 1, del citato D.M. 37/1997, prevedeva che il potere di annullamento e

di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento spettava **all'Ufficio** che aveva emanato l'atto illegittimo o che era competente per gli accertamenti d'ufficio **ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Direzione regionale** dalla quale dipendeva l'ufficio stesso.

Mentre, l'articolo 4, comma 1, D.M. 37/1997, nel caso in cui l'importo dell'imposta, sanzioni ed accessori **oggetto di annullamento superava 516.000 euro**, sottoponeva l'annullamento al preventivo parere della **Direzione regionale** da cui l'ufficio dipendeva.

Una volta abrogato il D.M. 37/1997, **viene meno il potere sostitutivo** in caso di grave inerzia e il parere obbligatorio **per l'annullamento degli atti di importo superiore a 516.000 euro**, da parte della Direzione regionale.

In pratica, **il contribuente**, che intende presentare istanza di autotutela per l'annullamento di rilievi superiori a 516.000 euro, **deve trasmettere l'istanza alla Direzione provinciale territorialmente competente**.

Allo stato, pertanto, salvo indicazioni di prassi che richiedano un monitoraggio interno, **la Direzione provinciale che ha emesso l'atto può procedere autonomamente** e la **DRE non può sostituirsi, in caso di grave inerzia**, salvo sempre un **potere sollecitatorio** da parte dell'organo superiore.

L'eliminazione del parere obbligatorio da parte della Direzione regionale, qualora la pretesa impositiva superi la soglia prevista dall'articolo 4, D.M. 37/1997, **incide pure sugli atti accertamento con adesione**, di cui al D.Lgs. 218/1997.

Infatti, se prima dell'abrogazione di tale norma l'Ufficio non poteva procedere all'annullamento del rilievo – neppure nel contesto del procedimento di adesione – senza ottenere il preventivo parere della Direzione Regionale, **oggi può agire in sede di contraddittorio**, rilasciando al contribuente copia del verbale di contraddittorio che costituirà – di fatto – il “**provvedimento di annullamento in autotutela**” previsto dalla [circolare n. 65/E/2001](#) e, in caso di esito positivo del procedimento di adesione, seguirà la redazione dell'atto di adesione con la nuova rideterminazione dell'imponibile e dell'imposta e l'applicazione delle relative sanzioni ridotte; ovvero lo stesso Ufficio potrà predisporre un **autonomo provvedimento di annullamento del rilievo**, da conservare agli atti.